



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice,

riunito in camera di consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° _____ l A.R., avente ad oggetto la domanda di
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposta da

- " _____ **S.R.L.**" (n° _____), in persona dell'amministratore unico,
_____ , con gli avvocati _____, n ed

Letto il ricorso per omologazione depositato il 30/7/2021;

sentita la relazione del giudice delegato;

preso atto che parte ricorrente documenta di avere stipulato un accordo
con l' _____ e con l' _____
_____ , sottoscritto con firma
digitale e scambiato via PEC in date 7 e 8/6/2021 (quindi in forma idonea:
docc. n° 11 e n° 12) e di avere pubblicato l'accordo mediante deposito nel
registro delle imprese in data 16/6/2021 (doc. n° 1);

rilevato che il piano per l'attuazione dell'accordo – che deve garantire il
pagamento integrale dei creditori estranei – si fonda essenzialmente su
significativi apporti di finanza esterna, sulla riscossione dei crediti e sui flussi
netti derivanti dalla continuità aziendale diretta (questi ultimi per € 337.864,08,



su un fabbisogno complessivo di € 738.600,34);

ritenuta la propria competenza, in quanto tribunale del luogo in cui la società ricorrente ha la sede legale ed effettiva;

verificato che i creditori che hanno stipulato l'accordo rappresentano complessivamente più del 60% dei crediti (71,28%);

letta la relazione redatta in data 16/4/2019, e brevemente aggiornata il 18/1/2020, dai professionisti indipendenti, dott. _____ e dott. _____

in merito alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (entro 120 giorni dall'omologazione, per i debiti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza, per i crediti che scadranno successivamente a quella data);

rilevato che la ricorrente, in risposta a quanto osservato dal collegio nel provvedimento interlocutorio di data 12-13/8/2021, ha depositato una relazione integrativa e di aggiornamento di data 22/9/2021, con cui i professionisti indipendenti hanno confermato – anche tenuto conto degli eventi sopravvenuti e dell'andamento dell'impresa nel periodo intermedio – l'attestazione sulla fattibilità del piano;

rilevato che nella nuova attestazione sono adeguatamente indicate le cause della crisi e sono evidenziati gli aspetti di discontinuità rispetto al passato che hanno permesso il recupero dell'equilibrio economico, che tuttora permane, nonostante le difficoltà derivate dal sopraggiungere della pandemia da *Covid-19* e delle conseguenti misure restrittive delle attività economiche e sociali;

preso atto che la relazione di aggiornamento degli esperti indipendenti e le precedenti relazioni sono state pubblicate nel registro delle imprese in



data 5/10/2021, dopo che erano già stati pubblicati in data 16/6/2021 l'accordo e il piano di ristrutturazione, sicché il termine per eventuali opposizioni è scaduto il 4/11/2021, senza che alcuna opposizione venisse presentata (per la motivazione della necessità che anche il piano di ristrutturazione dei debiti e la relazione del professionista indipendente siano pubblicati nel registro delle imprese, si rinvia al provvedimento interlocutorio del 12-13/8/2021);

ritenuto che le relazioni degli esperti indipendenti appaiono, nel loro insieme, complete, dettagliate e prive di vizi logici tali da inficiarne la funzione di garanzia, per tutti i creditori, dell'attendibilità dei dati posti a fondamento dell'accordo e della concreta attuabilità dell'accordo di ristrutturazione e del piano industriale sul quale è fondato, nonché sulla capacità del debitore – in esito e grazie a tale accordo – di pagare integralmente gli altri creditori nei termini di legge;

ritenuto che altrettanto convincente appare l'attestazione degli esperti secondo cui il trattamento proposto per i crediti fiscali è conveniente rispetto all'alternativa soluzione liquidatoria del patrimonio della società debitrice (art. 182-ter, comma 5°, legge fall.);

ritenuto, pertanto, che nulla osta all'accoglimento della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine;

visto l'art. 182-bis legge fall.;

omologa l'accordo di ristrutturazione stipulato in date 7 e 8/6/2021 da

“ .. S.R.L.” con i creditori .

e

manda alla cancelleria per la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese.



Udine, 11/11/2021.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

www.unijuris.it

Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 466865dd0705d32c628811306d6b1802
Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6fe77e
Firmato Da: ZULIANI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 733301605d838aae3006649e6007a988

